

COMUNE DI VILLA D'ALMÈ
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE
EFFETTIVE O DELLE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SINDACO, AGLI
ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Adottato con deliberazione n. 62 del 10 luglio 1986

Art. 1
Rimborso di spese ed indennità di missione

Al Sindaco, agli Assessori effettivi e supplenti e ai Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1 -primo comma e dall'art. 3 - primo e secondo comma – della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A) allegata alla medesima legge, come successivamente modificata, nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio provinciale;
- b) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio regionale quando la durata dell'incarico non si prolunghi oltre la giornata;

Le spese di viaggio devono essere documentate.

L'Amministratore, ove lo ritenga opportuno, è autorizzato dalla Giunta Municipale all'uso del proprio mezzo di trasporto; allo stesso, quindi, va liquidata l'indennità chilometrica stabilita dall'art. 15 della legge 18-12-1973, n. 836, come modificata dall'art. 8 della legge 26-7-1978, n. 417 e con l'applicazione dell'art. 9 della stessa legge n. 417/1978 e dell'art. 5 del D.P.R. 16-1-1978, n. 513. A tal fine, e comunque prima dell'inizio della missione, l'Amministratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso, salvo che sia stato disposto a quanto previsto dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 2 Rimborso delle spese effettive

Al Sindaco, agli Assessori effettivi e supplenti e ai Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con esclusione della indennità di missione, nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita fuori del territorio regionale;
- b) partecipazione a convegni e congressi anche in ambito provinciale o regionale qualora la durata sia superiore alla giornata;

Le spese sostenute per essere ammesse al rimborso devono essere regolari ai fini fiscali qualora trattasi di fatture o ricevute, mentre le spese attinenti ai trasporti urbani, extraurbani, ferroviari o aerei devono essere comprovate da regolari biglietti.

Qualora l'Amministratore richieda il rimborso della spesa sostenuta con il proprio automezzo, previa autorizzazione della Giunta Municipale ed esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per l'uso del mezzo stesso (salvo che sia stato disposto a quanto previsto dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n.816), dovrà applicarsi la tariffa chilometrica ACI relativa

al tipo di automobile usato per lo spostamento. A tal fine occorre unire una dichiarazione attestante il numero di chilometri percorsi per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 3 Liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione

Alla liquidazione del rimborso delle spese effettive o delle indennità di missione provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Art. 4 Anticipazioni

L'Amministratore, prima dell'inizio dell'incarico da svolgere fuori del territorio comunale, può chiedere l'anticipazione fino ai 2/3 della presunta spesa da sostenere ovvero della presunta indennità di missione.

Al termine di ciascun incarico l'Amministratore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi.

Art. 5 Rimborso spese al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune

Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari di cui fan parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Qualora l'Amministratore usi il proprio automezzo, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia di indennità di missione e di rimborso di spese effettivamente sostenute.